

Circolare n° 01/2024

**A tutte le Imprese  
iscritte presso la Cassa Edile di Parma  
che applicano il CCNL Industria**

**A tutti i Consulenti**

**Loro sedi**

Parma, 30 Aprile 2024

**Oggetto:** Valori Elemento Variabile della Retribuzione – Industria

In data 12 aprile 2024 le Parti Sociali firmatarie il contratto hanno stipulato l'accordo agli effetti del riconoscimento dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per l'anno 2023.

Dalle risultanze delle verifiche effettuate, le Parti Sociali hanno convenuto che l'E.V.R. per l'anno 2023 è dovuto nella misura del 100 % della misura massima erogabile di E.V.R. prevista in sede di contrattazione collettiva nazionale, in quanto è emerso che sono stati raggiunti tutti e quattro gli indicatori territoriali previsti (1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile; 2. Monte salari denunciato in Cassa Edile; 3. Ore complessivamente denunciate 4. Rapporto fra le ore di cassa integrazione e le ore complessivamente denunciate in Cassa Edile).

Gli importi dell'EVR, così come definiti dall'accordo del 12 aprile 2024 nella tabella "a", devono essere riconosciuti dall'Impresa, fatta salva la verifica aziendale, in misura piena qualora entrambi gli indicatori fissati (1. Ore denunciate in Cassa Edile; 2. Volume d'affari IVA) risultino pari o positivi. Qualora invece dalla verifica risulti un solo indicatore aziendale pari o positivo, l'EVR sarà riconosciuto in misura ridotta, secondo gli importi complessivi di cui alla tabella "b". Nel caso che entrambi gli indicatori aziendali risultino negativi nulla è dovuto.

Per avvalersi della possibilità dell'applicazione in misura ridotta dell'E.V.R. o della non applicazione dell'E.V.R., le aziende che hanno un solo indicatore positivo o entrambi negativi dovranno trasmettere entro il **31 maggio 2024** alla Cassa Edile scrivente, alle Organizzazioni Sindacali di categoria ed alla RSA/RSU, ove costituite, l'autodichiarazione allegata (allegato 2 ed allegato 3). Qualora l'impresa non dovesse adempiere alla comunicazione prevista, sarà tenuta all'applicazione dell'E.V.R. nella misura piena, di cui alla tabella "a" sotto riportata.

L'EVR, per quanto dovuto, dovrà essere liquidato ai lavoratori in 3 tranches di pari importo, alle seguenti scadenze:

- 1' tranche : busta paga del mese di Agosto 2024
- 2' tranche : busta paga del mese di Settembre 2024
- 3' tranche : busta paga del mese di Ottobre 2024

L'E.V.R. , ove dovuto, sarà corrisposto a tutti i lavoratori in forza alla data di erogazione dello Stesso (agosto 2024): in misura intera per i lavoratori in servizio per l'intero anno di riferimento , mentre sarà riproporzionato per i lavoratori assunti nel corso del 2023 considerando come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Ai lavoratori part-time l'EVR sarà riproporzionato in base all'orario di lavoro prestato e per i lavoratori con contratto di apprendistato, l'EVR sarà riproporzionato in base alla percentuale di retribuzione spettante.

Si ricorda che all'E.V.R. non possono essere applicate le agevolazioni fiscali per le retribuzioni premiali previste dall'art. 1, commi 182-190, legge 28/12/2015, n.208 e ss.mm.ii.

L'accordo del 12 aprile 2024, nonché i modelli di autodichiarazione sono allegati alla presente e scaricabili dal sito della Cassa Edile [www.parmaedile.it](http://www.parmaedile.it)

Cassa Edile, nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, porge cordiali saluti.

CASSA EDILE DI PARMA



**Tabella a)**

LIVELLO	Agosto 2024	Settembre 2024	Ottobre 2024
7	€ 260,91	€ 260,91	€ 260,91
6	€ 234,82	€ 234,82	€ 234,82
5	€ 195,68	€ 195,68	€ 195,68
4	€ 182,64	€ 182,64	€ 182,64
3	€ 169,59	€ 169,59	€ 169,59
2	€ 152,63	€ 152,63	€ 152,63
1	€ 130,45	€ 130,45	€ 130,45

**Tabella b)**

LIVELLO	Agosto 2024	Settembre 2024	Ottobre 2024
7	€ 169,59	€ 169,59	€ 169,59
6	€ 152,63	€ 152,63	€ 152,63
5	€ 127,19	€ 127,19	€ 127,19
4	€ 118,71	€ 118,71	€ 118,71
3	€ 110,23	€ 110,23	€ 110,23
2	€ 99,21	€ 99,21	€ 99,21
1	€ 84,79	€ 84,79	€ 84,79

## VERBALE DI INCONTRO

Addì, 12 aprile 2024, in Parma, si sono incontrati:

l'UNIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI - la FILLEA CGIL di PARMA,  
la FILCA CISL di PARMA E PIACENZA e la FeNEAL UIL di PARMA E  
PIACENZA,

per esaminare, in ottemperanza al disposto di cui al vigente contratto collettivo provinciale di lavoro, l'andamento del settore edile nel suo complesso a livello territoriale, agli effetti del riconoscimento, **per l'anno 2023**, dell'Elemento Variabile della Retribuzione (di seguito anche "E.V.R.").

Premesso che

1. L' Elemento Variabile della Retribuzione in quanto premio di risultato che prevede l'erogazione di aumenti salariali per importi prestabiliti al raggiungimento di obiettivi prefissati, è correlato, in sede territoriale, ai fini del suo riconoscimento, ai risultati conseguiti, in termini di produttività, qualità e competitività, dal settore edile nel suo complesso a livello provinciale, rilevati sulla base dei seguenti quattro indicatori di riferimento, all'uopo convenuti, a cui sono state attribuite le incidenze ponderali percentuali indicate tra parentesi: 1. *numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile (30%)*; 2. *monte salari denunciato in Cassa Edile (30%)*; 3. *ore complessivamente denunciate (20%)*; 4. *rapporto fra le ore di cassa integrazione e le ore complessivamente denunciate alla Cassa Edile (20%)*.
2. La misura massima erogabile di E.V.R., così come concordato in sede di contrattazione collettiva nazionale, risulta essere pari al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1 Luglio 2014.
3. Le parti, nel corso dell'incontro odierno, hanno proceduto, sulla base dei dati forniti dalla locale Cassa Edile, come da prospetto allegato (all. 1), alla verifica, relativamente all'anno 2023, dei suddetti indicatori territoriali, raffrontando i valori medi del triennio 2021 - 2022 - 2023 con quelli del triennio immediatamente precedente 2020 - 2021 - 2022.
4. Dalle risultanze della verifica, è emerso che sono stati raggiunti, in quanto positivi, **tutti e quattro gli indicatori territoriali** sopra richiamati e pertanto l'incidenza degli stessi è risultata essere pari al 100% della misura di E.V.R. di cui al punto 2. che precede.

Tutto ciò premesso, da intendersi parte integrante ed essenziale,

le parti, come sopra costituite, convengono che l'E.V.R., relativo all'anno 2023, risulti dovuto, **fatta salva la verifica aziendale**, negli importi complessivi annui



lordi di cui alla tabella a) sotto riportata, differenziati per livello d'inquadramento e suddivisi in tre tranches di uguale valore economico, da erogarsi alle scadenze di seguito indicate: la 1ª con la retribuzione di agosto 2024, la 2ª con la retribuzione di settembre 2024 e la 3ª con la retribuzione di ottobre 2024.

tabella a)

<b><u>Impresa con entrambi gli indicatori aziendali pari o positivi</u></b>			
IMPORTI lordi E.V.R. – 2023			
LIVELLO	Agosto 2024	Settembre 2024	Ottobre 2024
7	260,91	260,91	260,91
6	234,82	234,82	234,82
5	195,68	195,68	195,68
4	182,64	182,64	182,64
3	169,59	169,59	169,59
2	152,63	152,63	152,63
1	130,45	130,45	130,45

Gli importi lordi di E.V.R., sopra indicati nella tabella a), verranno riconosciuti dall'impresa in misura piena allorché all'esito della verifica aziendale, di cui al vigente contratto collettivo provinciale di lavoro, **entrambi** gli indicatori aziendali (1. Ore denunciate in Cassa Edile 2. Volume d'affari IVA) risultino pari o positivi. Qualora, invece, dalla verifica in parola risulti **un solo** indicatore aziendale pari o positivo, l'EVR sarà riconosciuto, in misura ridotta, ferme le modalità di erogazione sopra convenute, secondo gli importi complessivi annui lordi di cui alla tabella b)

sotto riportata. Nel caso che entrambi gli indicatori aziendali risultino negativi nulla è dovuto.

tabella b)

<u>Impresa con un solo indicatore aziendale pari o positivo</u>			
IMPORTI lordi E.V.R. – 2023			
LIVELLO	Agosto 2024	Settembre 2024	Ottobre 2024
7	169,59	169,59	169,59
6	152,63	152,63	152,63
5	127,19	127,19	127,19
4	118,71	118,71	118,71
3	110,23	110,23	110,23
2	99,21	99,21	99,21
1	84,79	84,79	84,79

*A* Per avvalersi della possibilità dell'applicazione in misura ridotta dell'E.V.R. o della non applicazione dell'E.V.R., come sopra specificate, l'impresa dovrà trasmettere entro il **31 maggio 2024**, alla locale Cassa Edile, alle Organizzazioni Sindacali di categoria e alla RSA/RSU, ove costituite, l'autodichiarazione allegata (all. 2 - all. 3). Qualora l'impresa non dovesse adempiere ai prescritti obblighi di comunicazione è tenuta all'applicazione dell'E.V.R. nella misura piena di cui alla tabella a) sopra riportata. *⊛*

L'E.V.R., ove dovuto, sarà corrisposto a tutti i lavoratori in forza alla data di erogazione dello stesso (agosto 2024). Esso competerà in misura intera per i

*Ai* *AS* 3 *GG* *sm* *⊛*



lavoratori in servizio per l'intero anno di riferimento, mentre sarà riproporzionato per i lavoratori assunti nel corso del 2023, computando, a tal fine, come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni. Ai lavoratori part - time l'E.V.R. sarà riproporzionato in base all'orario di lavoro prestato e per i lavoratori con contratto di apprendistato, l'E.V.R. sarà riproporzionato in base alla percentuale di retribuzione spettante.


Le parti danno mandato alla locale Cassa Edile di informare le imprese iscritte dell'esito della verifica territoriale di cui al presente verbale, onde consentire alle stesse di procedere, sulla base dei criteri e delle modalità previste dal vigente contratto collettivo provinciale di lavoro, al calcolo in sede aziendale dell'Elemento Variabile della Retribuzione.

Le parti riconoscono espressamente che gli importi dell'E.V.R. derivanti dal presente verbale, per la loro natura, sono complessivi ed omnicomprensivi degli effetti relativi a tutti gli istituti contrattuali e di legge, avendone tenuto conto in sede di quantificazione e pertanto non determinano alcun ulteriore riflesso su qualsiasi altro elemento della retribuzione, su maggiorazioni, istituti indiretti, differiti e quant'altro ivi compresi i versamenti e accantonamenti in Cassa Edile. Inoltre le parti, ai sensi del 2° comma, dell'art. 2120 del codice civile, convengono che l'E.V.R. sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Le parti si danno atto che all'E.V.R., come sopra determinato, non possono essere applicate le agevolazioni fiscali per le retribuzioni premiali previste dall'art. 1, commi 182 - 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.


UNIONE PARMENSE INDUSTRIALI



FILLEA-CGIL



FILCA-CISL



FENEAL-UIL



INDICATORE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
NUMERO LAVORATORI ISCRITTI 30% media triennale	2.950	3.623 3.602	4.232	3.623	4.232 4.231	4.839
MONTE SALARI DENUNCIATO 20% media triennale	28.763.873,73	35.595.611,96 35.280.022,04	41.480.580,43	35.595.611,96	41.480.580,43 41.349.307,31	46.971.729,55
ORE DENUNCIATE 30% media triennale	3.938.824,50	4.341.450,50 4.522.112,83	5.286.063,50	4.341.450,50	5.286.063,50 5.174.498,67	5.895.982,00
ORE CIGO 20% media triennale	432.020,50	144.366,50 209.209,67	51.242,00	144.366,50	51.242,00 87.219,17	66.049,00




23







(All.2)

**EVR - FAC SIMILE DI AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO  
DI NON RAGGIUNGIMENTO DI UNO DEGLI INDICATORI AZIENDALI**

*(Carta intestata dell'impresa)*

Luogo e Data

Spett. CASSA EDILE DI PARMA  
Spett. RSU/RSA (*ove presenti*)  
Spett. OO.SS.

*Oggetto:* Elemento variabile della retribuzione (EVR) 2023 - Autodichiarazione di non raggiungimento di uno degli indicatori aziendali.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del vigente CCNL Edilizia – Industria e dell'Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 6 luglio 2017, la scrivente Impresa \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_,

DICHIARA

il non raggiungimento dell'indicatore di seguito evidenziato nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR, in quanto il valore medio di tale indicatore per il triennio 2021/2022/2023 non è risultato pari o superiore rispetto al valore medio dello stesso per il triennio 2020/2021/2022:

[*trascrivere l'indicatore che non è stato raggiunto*]

- *ore denunciate in Cassa Edile*
- *volume di affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.*

A comprova di quanto dichiarato, si allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente per l'anno 2023, l'EVR sarà riconosciuto nella misura ridotta di cui alla tabella b) del verbale 12 aprile 2024.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contrattuali sopra richiamate, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali, ivi stabilito.

Distinti saluti.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante



(Al. 3)

**EVR - FAC SIMILE DI AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO  
DI NON RAGGIUNGIMENTO DI ENTRAMBI GLI INDICATORI AZIENDALI**  
(Carta intestata dell'impresa)

Luogo e Data

Spett. CASSA EDILE DI PARMA  
Spett. RSU/RSA (ove presenti)  
Spett. OO.SS.

Oggetto: Elemento variabile della retribuzione (EVR) 2023 - Autodichiarazione di non raggiungimento di entrambi gli indicatori aziendali.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del vigente CCNL Edilizia - Industria e dell'Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 6 luglio 2017, la scrivente Impresa \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_,

DICHIARA

il non raggiungimento di entrambi gli indicatori di seguito evidenziati nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR, in quanto il valore medio di tali indicatori per il triennio 2021/2022/2023 non è risultato pari o superiore rispetto al valore medio degli stessi per il triennio 2020/2021/2022

- ore denunciate in Cassa Edile:
- volume di affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto dichiarato, si allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno 2023, non si procederà all'erogazione dell'EVR. La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contrattuali sopra richiamate, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali, ivi stabilito.

Distinti saluti.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

